

Nuova EN280-1: 2022

Nuovi requisiti, maggiore consapevolezza?

Piero Palmieri
Presidente Comitato Tecnico di ANFIA, Sezione PLE.
Delegato al CEN TC98 WG1,
Coordinatore GL3, UNI-CT005
Product manager GSR SpA

GIS, Piacenza 06.09.2025

ANFIA – Sezione PLE



PALFINGER PLATFORMS ITALY



... dove eravamo rimasti (GIS 2023):
EN280-1:2022,
requisiti più chiari vs macchine complesse ed operatori più
consapevoli (*)

1. Valutazione più puntuale dei RES e dei requisiti in rapporto allo stato dell'arte.
2. Maggiore protezione contro il rischio di rimanere «intrappolati» in quota,
3. Maggiore responsabilità e consapevolezza in carico agli operatori (abuso≠emergenza)
4. Obbligatorietà del recupero in emergenza con esclusione dei dispositivi di sicurezza (controllo carico, arresto di emergenza)

(*) <https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2024.05.piattaforme-di-lavoro-elevabili.html>

[...] una maggiore consapevolezza nell'utilizzo della PLE

Testuale da pag. 9 della guida (*) dell'INAIL:

[...] Dal punto di vista dei contenuti, a livello generale la EN 280-1:2022 pone particolare attenzione alla salvaguardia dell'operatore incapacitato, che trova in diversi punti del testo uno specifico spazio e spesso anche soluzioni tecniche dedicate alla sua salvaguardia. Gli esiti della valutazione del rischio, infatti, hanno portato a svincolare il guasto della macchina dall'operatore incapacitato e considerare entrambe le evenienze, per definire le misure tecniche atte a contenere gli eventuali rischi, che potrebbero discendere dalle rispettive situazioni (guasto della macchina nelle sue diverse accezioni e malessere dell'operatore), tenendo conto della priorità che deve essere accordata al recupero dell'operatore.

Altro elemento di novità emerso riguarda un modo diverso di concepire l'operatore, al quale si richiede una maggiore consapevolezza nell'utilizzo della PLE (l'eliminazione della protezione per i comandi a terra della protezione dall'uso non autorizzato oppure l'abolizione dell'esigenza di avere evidenza dell'avvenuto "override" di un dispositivo di sicurezza prevedono sicuramente che l'operatore abbia piena coscienza delle scelte che opera).

In tal senso diviene ancor più importante l'aspetto legato alla formazione dell'operatore di PLE, che deve acquisire piena dimestichezza con l'attrezzatura, coscienza di quali siano i limiti e le modalità d'uso stabilite dal fabbricante. In Italia il legislatore ha prescritto, oltre alla formazione, informazione e addestramento sempre previsti per l'utilizzo di un'attrezzatura di lavoro, un percorso abilitante destinato agli operatori di PLE, che dovrebbe tenere in considerazione proprio gli aspetti legati alla conoscenza del mezzo e alla capacità di gestione delle situazioni critiche che potrebbero presentarsi, stante la pericolosità che a questa attrezzatura di lavoro è stata riconosciuta dal legislatore italiano.

[...] un modo diverso di concepire l'operatore [1]

**Senza FORMAZIONE e RISPETTO della COMPLESSITA'
chi ci proteggerà dagli ABUSI e dagli INFORTUNI?**

Dal Prodotto conforme ... Il rispetto della EN280-1:2022 assicura la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della PLE in quanto macchina. Si tratta di una revisione che è stata pubblicata nel 2022 con l'UNI che ne ha tradotto la versione Italiana nell' Agosto del 2023 e questa versione è cogente dal 02.02.2025. Nel Maggio del 2024 l'INAIL ha pubblicato la propria guida interpretativa.

All'Utilizzo conforme... L'accordo stato regioni 2025 non tiene conto di questa novità di approccio. La circolare del Ministero del Lavoro dello scorso 12.09.2024 (**) esorta genericamente tutte le parti a farsi carico di una tematica stringente quale è la necessità di prevenire e contrastare gli infortuni sulle PLE ma ignora anch'essa il cambiamento "culturale" già introdotto dalla EN280-1:2022. Nemmeno la linea guida della Regione Lombardia – appena pubblicata – si fa carico del cambiamento e ad oggi non ci risulta che i programmi di formazione siano stati adeguati a prevenire i nuovi possibili abusi/usi impropri conseguenti all'introduzione dell'esclusione obbligatoria del sistema di controllo del carico e dell'arresto di emergenza.

(**) <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/pagine/circolare-n-7-del-12-settembre-2024>

[...] un modo diverso di concepire l'operatore [2]

**Senza FORMAZIONE e RISPETTO della COMPLESSITA'
chi ci proteggerà dagli ABUSI e dagli INFORTUNI?**

ANFIA intende continuare a dare il proprio contributo (insieme a tutte le parti in causa richiamate da detta circolare: verificatori, utilizzatori, fabbricanti, etc.) ed è grata al Ministero del Lavoro per l'invito a partecipare alla stesura di un documento tecnico di indirizzo che – nello spirito della medesima circolare - possa aggiungere valore ed efficacia al sistema di regole che già esistono.

Fare prevenzione significa “prendersi cura” ed è un dato di fatto riconoscere che – applicando i requisiti e rispettando le procedure previste a corredo del D.Lgs. 81/2008 – T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro - la maggior parte degli infortuni a cui oggi assistiamo sulle PLE, non sarebbero potuti accadere. Questo rafforza il nostro impegno affinché anche le modifiche “di prodotto” introdotte con la nuova EN280-1:2022 e il rispetto degli obblighi “sociali”, già presenti nella attuale legislazione, vengano resi efficaci da tutti coloro che hanno il compito di promuovere l'aggiornamento e verificare l'efficacia della corretta formazione e competenza delle parti in causa coinvolte nella corretta gestione (utilizzo, manutenzione, verifica, etc.) delle PLE.

Chi siamo...

“Alla manutenzione, l'Italia preferisce l'inaugurazione.”

— **Leo Longanesi**

Milano, 3 agosto 1955 La sua signora

Da dove veniamo...

Siamo un paese industriale e dagli albori di questa evoluzione siamo diventati consapevoli del bisogno di

>>>>>> PREVENZIONE <<<<<<<

Il pilastro di questo approccio culturale è stato l'E.N.P.I. (ENTE NAZIONALE PREVENZIONE INFORTUNI): le sue origini risalgono al lontano 1894, nato come “Associazione tra gli industriali d'Italia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” diventerà poi un Ente parastatale nel 1926 e con la nascita della Repubblica, nel 1952, diverrà l'Ente di diritto pubblico deputato a:

"promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro"

L' applicazione alla nuova legislazione antinfortunistica dei principi emanati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro di allora (ed ancor oggi, fondamentali) era riassunta nella frase:

"l'uomo giusto al posto giusto"

Un motto essenziale - oggi forse più di allora - legato alla formazione efficace, al riconoscimento del valore del merito e delle effettive competenze. Per ragioni politico amministrative “diverse”, nel 1977 l' attività di orientamento professionale dell' E.N.P.I. verrà tuttavia interrotta, per arrivare alla definitiva soppressione dell' Ente nel 1978 ed alla redistribuzione e riorganizzazione delle diverse attività così come oggi le vediamo.

Dove andiamo...

Prevenzione Vs Punizione?

Nella complessità contemporanea, *“un uomo giusto al posto giusto”* da solo può non bastare: la mancanza di consapevolezza ed una azione che non coinvolga più soggetti competenti, può essere disastrosa comportando, a posteriori, problematiche anche gravi già rilevabili ben prima di arrivare all' evento catastrofico. Stiamo parlando di macchine pericolose e il legislatore ha già previsto che l'efficacia della Prevenzione - per il significato stesso del termine e delle procedure in essere – sia il risultato di più azioni svolte puntualmente da soggetti diversi, competenti, indipendenti ma complementari.

La prevenzione richiede un equilibrio “dinamico” all'interno di un processo orientato al futuro. Emozionalmente, ogni volta che esso si interrompe ed un evento drammatico si manifesta, ci sentiamo impotenti e viene spontaneo cercare di porre frettolosamente rimedio agli errori con la ovvia tentazione di inasprire la punizione per coloro che sbagliano.

Razionalmente, siamo tuttavia consapevoli che questo approccio è sempre tardivo, non ci fa migliorare, nella maggior parte dei casi non ci permette di prevenire futuri incidenti, ahimè, consapevoli dalla scarsa efficacia educativa – nel lungo periodo - della sanzione stessa.

Obiettivo PREVENZIONE!

Proviamo quindi a verificare il dettato del D.lgs 81/2008, applicando il modello del formaggio svizzero (°) già utilizzato con successo in settori ad alto rischio, aviazione, sanità etc.



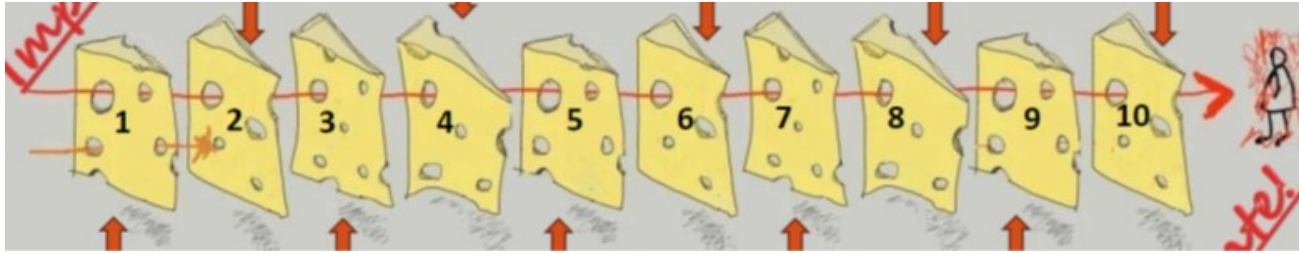
Le PLE sono macchine pericolose, destinate ad operare in ambienti di lavoro che richiedono precauzioni particolari. La metafora calza in modo impeccabile: più strati di protezione, immaginati come fette di formaggio, prevengono dagli infortuni. Nessuno strato è perfetto, ognuno ha dei buchi e quando i fori si allineano il rischio di incidente aumenta. L'atto non voluto capita quando la traiettoria dell' incidente riesce ad attraversare tutte le difese

(°) James Reason (1938-2025)

PREVENZIONE a... FETTE!



Fetta dopo fetta, da 1 a 8 in parole povere...



1. **Macchina marcata CE** (con Conformità di Prodotto Verificata da Organismo Notif.)
2. **Datore di lavoro fa la messa in servizio...** (iscrive la macchina al CIVA, ne organizza la gestione, etc.)
3. **Operatori “patentati”, consapevoli e competenti all’uso corretto (la cintura...) ed alla valutazione delle responsabilità e dei possibili rischi legati all’ uso delle PLE, e più specificatamente per la macchina in oggetto.**
4. **Usi scorretti /pericolosi (accidentali, involontari, dolosi): conseguenze immediate, postume, danni, etc.**
5. **Competenza ed efficacia preventiva dei controlli obbligatori (Datore di lavoro).** Secondo manuale di istruzioni: in carico all’operatore (quelli più semplici) e al tecnico competente (**un esperto - si da per scontato - “abilitato” ai requisiti ivi richiesti**) per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ergo: compilazione del reg. di controllo, etc.
6. **Prima verifica obbligatoria (Tecnico Esperto INAIL...)**
7. **Verifica periodica obbligatoria annuale: (Tecnico Esperto ASL/ARPA...) verifica che i controlli siano stati eseguiti correttamente.**
8. **Banche dati istituzionali (Nazionale/ Regionali) delle PLE in esercizio** (con cambi proprietà /migrazione regionale, etc. = frequente “scomparsa” della macchina e/o del suo registro di controllo)

Fetta dopo fetta, 9 (parte 1): ESSERE invece di DOVREBBE!

9. **ESSERE invece di DOVREBBE!** Questa fetta di gruviera raccoglie alcune delle “croniche distonie” – in deroga a quanto invece già richiesto dal Dlg 81/2008 – a nostro giudizio fondamentali per la prevenzione infortuni sulle PLE. Senza aggiungere ulteriori oneri burocratici o minacce sulle spalle degli attori di questo processo di prevenzione, la nostra associazione suggerisce di introdurre alcuni semplici chiarimenti operativi nel documento tecnico di indirizzo che è in corso di preparazione al Ministero del Lavoro a seguito della circolare del 12.09.2024:
- I. **Aggiornamento programmi di formazione operatori PLE;** ne parliamo da molto tempo e siamo in ritardo: la EN280-1:2022 impone maggiore responsabilità e consapevolezza agli operatori di PLE e la cronaca quotidiana testimonia invece uno stillicidio continuo di mancanze elementari che hanno provocato il peggio!
 - II. **Registro di controllo obbligatorio con controlli eseguiti esclusivamente da tecnici esperti, abilitati ed autorizzati dal fabbricante della PLE** (siamo in un mercato libero dove la competizione porta da se ad offrire sufficiente disponibilità di tecnici e/o officine autorizzati...), esattamente come richiesto dal manuale della macchina:
 - a. Accade che le verifiche periodiche vengano superate con PLE prive di registri di controllo o con registri compilati solo formalmente e – ancor più spesso - da manutentori palesemente non abilitati e non competenti. La complessità delle macchine è cresciuta esponenzialmente e di fatto - al di là della responsabilità (per intenderci la “colpa”) già assegnata al datore di lavoro con la tenuta del registro – i controlli obbligatori non possono assolvere il loro compito, se non eseguiti da un tecnico esperto con un’abilitazione ed una competenza specifiche, come già richiesto dal manuale della PLE.
 - b. Se continuiamo a tollerare che chi esegue i controlli non abbia i requisiti richiesti dal manuale di uso della macchina lasceremo che la colpa di questa “negligenza” resti in carico al datore di lavoro ma così facendo continueremo a non fare PREVENZIONE!
 - c. La elevata complessità e specificità di ciascuna PLE rende poi impossibile che – nel caso di controlli eseguiti “male” (o non eseguiti affatto)- anche il Verificatore possa avere tutte le competenze necessarie a contribuire ad una adeguata PREVENZIONE.



Fetta dopo fetta..., 9 (parte 2): ESSERE invece di DOVREBBE!

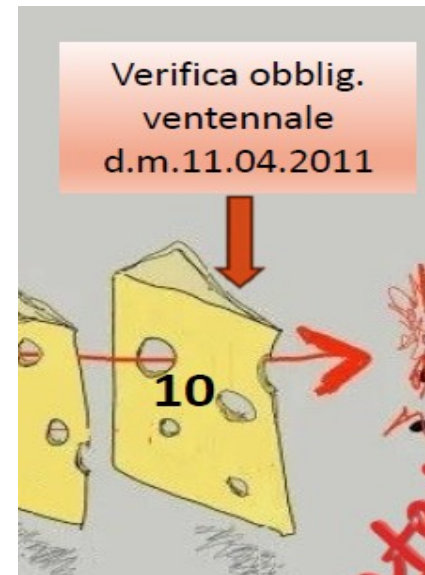
- III. Chiediamo di applicare che la presenza dei registri di controllo degli ultimi 3 anni (già compilati e sottoscritti da chi li ha eseguiti) sia accertata dal Verificatore ed esplicitata nel verbale di ciascuna verifica periodica.
- a. Basta tollerare che molte PLE “usate”, regolarmente in servizio - nonostante i verbali di verifica periodica aggiornati - siano prive del registro di controllo, (è un dato di fatto che oggi il registro di controllo può impunemente essere utilizzato come un “fake paper” da compilare alla bisogna).
- IV. Chiediamo di utilizzare le banche dati istituzionali delle PLE in servizio per fare PREVENZIONE e poterle rintracciare quando necessario :
- a. Nonostante le macchine siano censite a livello nazionale e regionale (CIVA etc, con le PLE autocarrate che sono addirittura abbinate alla targa di circolazione dei veicoli stessi!) oggi non è ancora possibile la rintracciabilità tempestiva delle PLE in servizio su tutto il territorio nazionale (cambi di proprietà, migrazione regionale, anche se intranazionale, rendono altrimenti impossibile rintracciare le PLE).
 - b. L'utilizzo dei data base “istituzionali” quale strumento fondamentale per fare PREVENZIONE, è una priorità per dare trasparenza ed efficacia all'attività istituzionale di prevenzione infortuni. Si tratta di uno strumento fondamentale per supportare gli utenti, i fabbricanti, i verificatori e le stesse autorità preposte con valutazioni statistiche, qualitative, richiami e/o azioni di sorveglianza, salvaguardia, prevenzione, etc.



Fetta dopo fetta, 10: PREVENZIONE o IMPREVIDENZA?

10.Verifica Ventennale obbligatoria (d.m. 11.04.2011):

- Fin dal 2001 la EN 280 continua a prevedere che la vita attesa di una PLE sia di 10 anni ma dall' 11 Aprile 2011 la nostra legislazione presuppone che ne possa durare almeno 20.
- Sappiamo che non si può allungare la vita di una macchina per decreto. Il Testo Unico prevede tuttavia che le verifiche periodiche servano a monitorare costantemente la vita residua della macchina stessa, in accordo a quanto previsto dalle istruzioni di uso del fabbricante.
- Il ritardo con cui questa contraddizione non viene affrontata dal legislatore rende ancora più urgente di intervenire con le azioni appena proposte (ESSERE invece di DOVREBBE...)



Obiettivo PREVENZIONE

È un dato di fatto che rassicura e di cui dovremmo esserne orgogliosi: i produttori Nazionali di PLE sono fra i leader di prodotto nei paesi più evoluti del mondo. Le macchine sono molto spesso le medesime che troviamo in Italia e comunque, tutte sono fatte per soddisfare gli stessi requisiti. Si tratta di PLE figlie della nostra competenza tecnica e della cultura della prevenzione nata con L' E.N.P.I., con un "Made in Italy" portatore di qualità, sicurezza e prosperità sociale.

Viceversa - al confronto con altri paesi CEE - non è un segreto che il nostro modello di gestione della sicurezza sia fra i più articolati ed onerosi. Certamente con effetti benefici sulla prevenzione infortuni anche se la cronaca nazionale ci conferma che da anni il nostro trend annuale degli incidenti sul lavoro non migliora e non ci onora.

Per migliorare - ed incidere su quella lista nera di cui nessuno di noi vorrebbe dover discutere - bisogna ritornare ad amministrare bene tutte le fette della nostra groviera, sfruttando meglio le sinergie disponibili fra le diverse parti in causa. Serve gestire i dati in maniera tempestiva, obiettiva e trasparente con competenze anche diverse da quelle fino ad oggi utilizzate. Monti l'ha chiamata "la casa di vetro" – indispensabile anche se onorevolmente scomoda - per il rischio che le conclusioni risultino ben diverse dalle perfette convinzioni a cui eravamo confortevolmente aggrappati.

la misura è nel risultato...

Difference Between Reinforcement and Punishment



Reinforcement

Il processo con cui il comportamento futuro del soggetto viene incoraggiato

Punishment

Il processo con cui il comportamento futuro del soggetto viene scoraggiato

Sembriamo perennemente alla ricerca di una punizione che non arriva mai tempestiva ed efficace. Il risultato diventa una cappa permanente di confortevole indignazione che è figlia della nostra cultura e del nostro tempo.

Questo incupisce la nostra visione del futuro indebolendo il valore essenziale e positivo che il lavoro ha (e deve mantenere) per il benessere individuale e collettivo. Siamo davanti ad una sfida sociale a cui non vogliamo sottrarci e che questa diapositiva riesce in parte a rappresentare.

Qualcosa è già perduto ma il tempo stringe e prima di noi l'hanno forse capito i nostri giovani più istruiti o coraggiosi che – provato il confronto con altre culture - sempre più spesso decidono a malincuore di non ritornare.



Grazie per l'attenzione!